

di lavoro dei contrattualizzati a *part-time*, le cui retribuzioni mensili superano di poco i 300 euro —:

se non ritenga opportuno adoperarsi urgentemente nell'intento di portare a soluzione positiva e definitiva la questione dei lavoratori in oggetto impegnandosi ad avviare le procedure di assunzione tramite l'utilizzo dei fondi stanziati nell'articolo 34 della recente legge finanziaria e, nel concreto, a stabilizzare tali lavoratori.

(3-02468)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

IX Commissione:

PASETTO, COLASIO e BRESSA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 27 novembre 2002, n. 294 reca nuove disposizioni in materia di tariffe di spedizione di prodotti editoriali periodici;

l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in applicazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha ribadito che fra i soggetti destinatari delle agevolazioni tariffarie vi sono anche le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro, fornendo peraltro una definizione incomprensibilmente restrittiva di tali soggetti. Tale articolo stabilisce infatti che per associazioni e organizzazioni senza fine di lucro si intendono solo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative che operano per lo sviluppo dei Paesi del terzo mondo, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi e gli enti ecclesiastici;

il medesimo articolo non fa alcuna menzione della associazioni aventi scopi sociali e culturali e comunque scopi e

finalità diverse da quelle indicate nella norma. Il risultato è che questi soggetti non godono attualmente più delle tariffe agevolate per la spedizione della propria stampa periodica (tariffe previste dal decreto dal Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002));

come conseguenza della nuova disposizione le tariffe per tali soggetti sono aumentate mediamente del 300 per cento ma solo nel caso in cui in alternativa sia possibile applicare le tariffe agevolate previste per gli editori. Quando ciò non può avvenire a causa della limitazione posta dal citato articolo 2, comma 1, lettera a) o dalle altre lettere dello stesso comma, gli aumenti raggiungerebbero addirittura il 600 per cento;

l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha individuato l'elenco dei prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata di spedizione;

in particolare il comma 1, lettera a) di tale articolo ha previsto che sono esclusi dalla tariffa agevolata (prevista dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2002) « i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti »;

con comunicazione del 21 gennaio 2003 la Divisione corrispondenza di Poste Italiane ha fornito alcune indicazioni interpretative al decreto in commento dichiarando di averle concordate con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza dal Consiglio dei ministri, in particolare, con riguardo al passaggio sopra evidenziato, ha precisato che « [...] gli abbonamenti a titolo oneroso potranno essere sottoscritti sia direttamente dai destinatari che indirettamente dai terzi »;

con successiva comunicazione del 20 febbraio 2003 la stessa divisione di Poste italiane ha inaspettatamente ribaltato tale interpretazione dichiarando che « [...] gli abbonamenti a titolo oneroso, obbligatori nella misura di almeno il 60 per cento del totale degli abbonamenti relativi alle pubblicazioni edite dai soggetti iscritti al ROC, devono essere stipulati dai destinatari e non indirettamente da terzi » e invitando conseguentemente gli editori a modificare il testo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà proposto in occasione della comunicazione del 21 gennaio;

tale ultima interpretazione e la conseguente nuova dizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio « [...] i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso direttamente dai destinatari [...] » appaiono assolutamente incompatibili con la disposizione del decreto che, come sopra già evidenziato, recita: « [...] i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari », senza specificare quindi la circostanza che l'acquisto dell'abbonamento sia effettuato direttamente piuttosto che indirettamente dal destinatario;

la contestata interpretazione di Poste Italiane, in netto contrasto con il dettato normativo, sembrerebbe includere nella quota di abbonamenti utile per accedere alle tariffe agevolate (60 per cento) gli abbonamenti stipulati a titolo oneroso solo se questi sono stati sottoscritti direttamente dal destinatario (fisicamente da esso, sembrerebbe di capire, e comunque con un proprio esborso di denaro) e a escludere invece gli abbonamenti per i quali vi sia stato comunque un pagamento a favore dell'editore, sia esso compiuto direttamente dal destinatario finale del prodotto o sia esso compiuto a favore di tale destinatario da parte di un terzo soggetto;

la scelta interpretativa di Poste Italiane provoca invece gravissimi danni a numerosi editori che si devono misurare con aumenti tariffari del 100-200 per cento. Gli editori colpiti da tali insosteni-

bili aumenti sono soprattutto quelli appartenenti al settore tecnico, scientifico e medico, caratterizzato dalla presenza consistente di commesse da parte di aziende che acquistano gli abbonamenti a beneficio dei destinatari finali;

nella confusione derivata dall'introduzione della citata disposizione e dal susseguirsi di indicazioni contraddittorie da parte di Poste italiane in molte case editrici si è ingenerato persino il dubbio che gli abbonamenti venduti attraverso le librerie o soggetti commissionari possano non essere ricompresi fra quelli stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Tale dubbio è chiaramente assurdo, ma sintomatico del clima di incertezza e di confusione nel quale il mondo editoriale sta vivendo;

il medesimo articolo 2, comma 1, del decreto prevede inoltre che siano esclusi dalle tariffe agevolate anche « i giornali di pubblicità » [lettera *b*)], « i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi » [lettera *c*)] e « i cataloghi » [lettera *e*)];

le caratteristiche di tali tipologie periodici non sono chiare e la definizione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo non aiuta a definirne in modo certo i contorni, tanto che sono attualmente escluse dalle tariffe agevolate le spedizioni dei periodici che non hanno assolutamente i caratteri di giornali di pubblicità, piuttosto che di giornali di promozione di vendite di beni ovvero di cataloghi. Il riferimento corre ai periodici di informazione editoriale, i quali, ancorché organizzati in elenchi di libri e di periodici identificati con il titolo (o la testata), l'autore, l'editore e il prezzo di vendita al pubblico, hanno come unica funzione quella di consentire alle librerie, alle biblioteche e a tutti i soggetti interessati uno strumento di ricerca e di studio del panorama editoriale nazionale;

non consentire la spedizione con tariffe agevolate di tali prodotti editoriali comporta un inevitabile danno per la diffusione dei libri, dei periodici e, in definitiva, della stessa cultura —:

se non si intenda modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto includendo fra i soggetti beneficiari delle tariffe agevolate tutte le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro, se il Governo non ritenga di dover adottare le opportune iniziative per ovviare al *vulnus* creato dall'impropria interpretazione effettuata da Poste italiane spa del comma 1 lettera a) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione e se il Governo non ritenga di dover assumere urgentemente le opportune iniziative al fine di evitare che i periodici di informazione editoriale siano esclusi dalla spedizione con tariffa agevolata. (5-02190)

PANATTONI, DUCA, ALBONETTI, TIDEI, ADDUCE, RAFFALDINI, ROGNONI, DE LUCA, MAZZARELLO e SUSINI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

vi è molta incertezza e confusione sulla applicazione di tariffe agevolate per la spedizione postale di comunicazioni da parte di partiti, sindacati, organizzazioni non profit, associazioni di promozione sociale senza fini di lucro;

queste tariffe agevolate sono state in vigore sino al 31 dicembre 2002 poi sono state sospese dal Governo con decreto;

il Governo ha poi provveduto a rimettere in funzione alcune agevolazioni, parziali, in regime transitorio;

manca una disciplina organica di riferimento;

molti soggetti hanno sospeso le pubblicazioni non essendo in grado di sostenere l'onere finanziario derivante dalla tariffa piena;

Poste italiane si attiene alle comunicazioni ricevute dal Governo, parziali, in attesa di una normativa generale —:

se non ritenga necessario una comunicazione formale e organica a Poste italiane SpA, che copra l'intera materia e ripristini le agevolazioni tariffarie in vi-

gore sino al 31 dicembre 2002, in attesa di una disciplina organica per tutto il settore. (5-02191)

Interrogazione a risposta scritta:

LETTIERI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis avrebbe ottenuto dalla RAI un contratto con un compenso assai elevato, senza che sia stato preliminarmente esaminato il contratto che legava lo stesso conduttore alle reti Fininvest;

sembra, infatti, che il contratto con la Fininvest obblighi il signor Bonolis in esclusiva fino a tutto il prossimo mese di settembre, e di conseguenza il citato conduttore non potrebbe presentare per conto della RAI il prossimo concorso di Miss Italia e le prime puntate di Domenica In, trasmissioni queste per le quali il signor Bonolis sarebbe stato ingaggiato —:

se tale iniziativa, determinando un danno evidente per l'azienda RAI, non sia in contrasto con i principi di efficienza ed economicità previsti dal contratto di servizio. (4-06807)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

RUZZANTE, PISA, PINOTTI, ANGIONI, LUONGO, ROTUNDO e LUMIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

attraverso ricorsi al TAR presentati in tempi successivi, il personale militare del carcere militare di Peschiera, quello di Forte Boccea in Roma e quello di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto il paga-